

**PROCURA PRESSO  
LA PRETURA DI ROMA**

**8 GIUGNO 1998**

**P.M.: CORASANITI**

**Trattamento di dati personali • Comunicazione telefonica • Identificazione della linea chiamante • Lesione della riservatezza • Insussistenza.**

*Non è lesiva della riservatezza e delle norme che la tutelano all'interno della L. 31 dicembre 1996, n. 675 la identificazione della linea chiamante all'inter-*

*no di una comunicazione telefonica giacché vi è un prevalente interesse dell'utente ad essere informato immediatamente sull'identità di chi attiva la chiamata.*

**I**l Pubblico Ministero dott. Giuseppe Corasaniti, letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di ignoti da identificare per il reato di art. 35 L. 675/1996 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 2 giugno 1998.

Ritenuto che il fatto lamentato lungi dal costituire una precisa ed inequivoca notizia di reato fa riferimento a modalità e circostanze ora oggetto di precisa regolamentazione normativa sulla base del D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 pubblicato sulla *G.U.* del 3 giugno 1998, sicché il lamentato comportamento della TIM, pur potendo in via meramente astratta costituire episodio rilevante sul piano civilistico, non pare di per sé aver effettivamente leso i diritti dell'utenza, sia per la possibilità che agli utenti è stata riconosciuta di non fruire del predetto servizio di identificazione chiamante, sia per l'evidente esigenza di trasparenza del processo di comunicazione che all'apertura di tale servizio è conseguita, sicché le lamentate violazioni della riservatezza non trovano ragion d'essere sul piano pratico, trattandosi nella comunicazione telefonica di salvaguardare evidentemente il processo comunicativo nell'insieme o all'esterno, ma non già di salvaguardare la comunicazione proveniente da interlocutori in una situazione di anonimato, rispetto alla quale non sussiste invero alcuna garanzia di carattere costituzionale o legislativo, prevalendo semmai il diritto dell'utente ad essere informato immediatamente o successivamente sui dati identificativi di chi — giovandosi appunto del servizio di comunicazione — attiva il processo stesso con la chiamata, e si pone perciò in un preciso rapporto interlocutorio che esige trasparenza piena e assunzione di diretta responsabilità.

\* Il provvedimento del P.M., accolto dal GIP, evidenzia la problematicità del ricorso agli strumenti penalistici per sanzionare eventuali trattamenti illeciti di dati personali.

Per il commento all'art. 35 L. 675/96 si v. G. CORRIAS LUCENTE, *sub art. 35 ss.*, in E. GIANNANTONIO - M.G. LOSANO - V. ZE-

NO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali, commentario alla L. 675/96*, CEDAM 1997, p. 363 ss.

Per un primo commento al d.lgs. 171/98 v. S. SICA, *Sicurezza e riservatezza nelle telecomunicazioni il D.Lgs. n. 171/98 nel « sistema » della protezione dei dati personali*, in questa *Rivista*, retro, p. 775.

Ed invero l'applicazione dell'art. 35 della legge 675/1996 nell'esposto richiamata anche alla luce della Direttiva CEE 97/66 qui non ha alcuna ragion d'essere neppure sul piano meramente generale, poiché la norma richiamata nell'esposto fa riferimento all'illecito trattamento di dati personali, così implicando una (illecita) attività di registrazione, elaborazione e fissazione di basi di dati (archivi, databases) illegittimamente trattate in violazione alla predetta legge n. 675, aventi quale effetto « tecnico » la precisa individuazione — mediante interconnessione relazionale — di singoli individui, sulla base di riscontri incrociati del contenuto delle informazioni relazionate. Sicché la mera diffusione di un singolo dato, pur potendo essere in sé illecito rilevante sotto il profilo civile (sempre che sia dimostrata la pertinenza e la rilevanza del dato estratto o diffuso illecitamente e la diretta derivazione dalla base dati di provenienza) non costituisce reato.

Visto l'art. 554 comma I c.p.p.

Chiede disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

GIP PRESSO  
LA PRETURA DI ROMA  
15 GIUGNO 1998

ESTENSORE: CIMINI

**I**l Giudice vista la richiesta del Pubblico Ministero;  
Ritenuto che la stessa appare adeguatamente motivata e condivisibile alla luce delle risultanze in atti; che pertanto gli argomenti in essa prospettati qui si intendono integralmente trascritti;

Dispone l'archiviazione del procedimento e

Ordina la restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.